

COMUNE DI TICINETO

Provincia di Alessandria

CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEL CIMITERO COMUNALE.

L'anno -----, addì -----del mese di ----- alle
ore ----- nel Palazzo Municipale, ubicato in Piazza della Meridiana n. 1
e nell'ufficio Segreteria,

TRA I SIGNORI

PREMESSO CHE

con deliberazione del Consiglio Comunale n..... si stabiliva di
concedere in concessione il servizio di illuminazione votiva all'interno del
Cimitero Comunale e lo schema di capitolato d'oneri disciplinante le
pattuizioni contrattuali;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO
SEGUE

Art. 1

Il Comune di Ticineto è proprietario dell'impianto di illuminazione votiva nel Cimitero Comunale. La gestione del servizio di illuminazione votiva all'interno del cimitero è affidata alla Ditta -----

Art.2

La concessione avrà la durata di anni **sei con** decorrenza dalla data di ----
--.

Alla scadenza di tale termine l'impianto dovrà essere riconsegnato al Comune in perfetta efficienza.

Art.3

L'Amministrazione Comunale fornirà all'impresa appaltatrice un locale nel recinto del cimitero che serva da cabina di trasformazione dell'energia elettrica e da deposito degli attrezzi e materiali inerenti la gestione dell'illuminazione.

Art.4

L'impresa assicurerà i nuovi allacciamenti a tutti gli utenti che ne faranno richiesta sia nella parte nuova che nella parte vecchia del cimitero.

Art.5

Gli impianti saranno fatti assolutamente con cavi sotterranei o comunque non in vista, ad esclusione degli aerei od a muro necessari. Ogni guasto arrecato alle opere murarie, ai viali ed in genere a tutto quanto di proprietà

comunale o privata, dovrà essere ripristinato a spese della concessionaria. Tutte le spese di gestione dell'impianto sono a carico della concessionaria. Nessuna spesa, di qualsiasi natura, compete al Comune.

Art.6

Il concessionario curerà la buona manutenzione ed il regolare funzionamento degli impianti e delle lampade.

Il concessionario dovrà provvedere a fornire di illuminazione i loculi che verranno realizzati dall'Amministrazione durante il periodo di concessione

Art.7

La domanda di allacciamento dovrà essere redatta dal richiedente sull'apposito modulo fornito dall'impresa concessionaria, che si obbliga ad evaderla con tempestività e comunque entro 60 giorni dalla richiesta.

Art.8

Il prezzo dell'abbonamento per l'accensione continua della lampada votiva è fissato in euro **13,50**= iva inclusa + le spese postali, annui. La richiesta del versamento del canone verrà effettuata dalla concessionaria

tramite l'invio di apposito bollettino postale. L'utente provvederà al versamento in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla richiesta.

Art.9

Il canone di abbonamento è comprensivo di tutte le spese.

Art.10

L'abbonamento si intenderà, alla sua scadenza, rinnovato per un ugual periodo di tempo, a meno che l'abbonato non abbia dato disdetta almeno un mese prima della scadenza con lettera raccomandata diretta all'impresa concessionaria al suo domicilio legale.

Art.11

Tutti i versamenti alla concessionaria devono essere effettuati dagli utenti nei 30 giorni successivi alla richiesta. La concessionaria stabilirà i modi di versamento che comunque dovranno essere comunicati agli utenti.

Art.12

Scaduti i 30 giorni per l'effettuazione dei versamenti da parte dell'utente, e qualora questi non abbia ottemperato al pagamento del canone, la concessionaria provvederà ad inviare sollecito tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all'utente moroso.

Trascorsi ulteriori 30 giorni, senza che l'utente abbia provveduto ad effettuare i versamenti dovuti, la concessionaria, potrà, senza preavviso alcuno, sospendere la fornitura dell'energia.

Art.13

Il ripristino dell'allaccio verrà effettuato dalla ditta dopo che l'utente avrà provveduto al completo pagamento dei canoni nonché al versamento di una quota rimborso spese pari **ad euro 2,50=.**

Art.14

Gli impianti sono eseguiti esclusivamente dall'impresa concessionaria, che non è obbligata a fornire l'energia elettrica a chi volesse farlo per proprio conto. S'intende che l'impianto riguarda la sola presa di corrente, la fornitura ed esecuzione della conduttura di derivazione con relative scatole di presa, gli speciali portalampada e lampadina di apposita costruzione, escludendosi quindi ogni e qualunque opera decorativa ed artistica, che resta a carico dell'abbonato, il quale dovrà, per la posa, accordarsi preventivamente con l'impresa.

Art.15

L'abbonato verserà anticipatamente, una volta tanto, a fondo perduto, per le spese di impianto principale per l'adduzione della corrente alla tomba un contributo della seguente misura:

- | | |
|-----------------|------------------|
| - Cappelle | euro 30,00 + iva |
| - Tombe a terra | euro 15,00+ iva |

- | | |
|-------------|------------------|
| - Colombari | euro 15,00 + iva |
| - Ossari | euro 15,00 + iva |

Art.16

Le tariffe di cui agli artt.8 e 15, sono soggette a revisione in base agli utenti ISTAT annuali. Al fine di ottenere l'aumento delle tariffe e dei canoni, la ditta dovrà rivolgere istanza all'amministrazione motivando adeguatamente le percentuali di aumento. La Giunta Comunale, provvederà ad approvare le nuove tariffe.

Per il presente contratto la richiesta di aumento può essere effettuata una sola volta dopo 18 mesi di gestione.

Art.17

Nella quota di contributo sono compresi gli ordinari lavori di sterro e di adattamento, e la fornitura del conduttore elettrico. I lavori di carattere straordinario da marmista, pittore e decoratore, ecc. sono a carico dell'abbonato.

La rimozione ed il ripristino degli allacciamenti, in caso di lavori di manutenzione delle opere murarie, sono a carico della concessionaria.

Art.18

La concessionaria corrisponderà al Comune, posticipatamente e comunque entro il mese di Gennaio di ciascun anno, a titolo di compartecipazione

della presente concessione, un canone annuo **di euro -----**(**non inferiore ad euro 4** oltre IVA = per ogni punto luce risultante allacciato e pagante l'anno precedente).

La ditta si impegna altresì a fornire gratuitamente l'allacciamento e l'elettricità ai punti luce richiesti dall'amministrazione Comunale.

Art. 19

A carico della Ditta concessionaria vengono applicate le seguenti penalità:

- per ogni utente che non venga allacciato entro un mese dal pagamento del contributo: € 2,50=;
- per ogni lampada spenta e non riaccesa entro 48 ore dalla notifica: € 0,50=.

Art.20

Per qualunque modificazione richiesta dall'abbonato ad un impianto già esistente, le spese saranno a carico dell'abbonato medesimo.

Art.21

L'impresa concessionaria non assume responsabilità per eventuali interruzioni dipendenti dal fornitore della corrente elettrica, e per guasti o danni causati da forza maggiore. Quindi in questi casi l'abbonato non avrà diritto di pretendere rimborsi o sospendere il pagamento della rata.

Art.22

In caso di interruzione del servizio, per cause non imputabili al Comune, per un periodo superiore a giorni 90, il contratto di concessione si intenderà automaticamente risolto.

Art.23

Tutte le spese di contratto, nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico della concessionaria. A tal fine i diritti di segreteria per il rogito del presente contratto, vengono fissati su di un importo complessivo di **euro 9.240,00**.

Art.24

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra il Comune e la concessionaria viene stabilito che il foro competente a dirimere la controversia è quello di Vercelli.

Peraltro, per tutto quanto non è appositamente disciplinato dal presente atto, occorre fare riferimento alla normativa di legge vigente in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Funzionario Responsabile

La Ditta

AUTENTICA DI FIRMA

